

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3112

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, MUNDI, BESOSTRI,
PASSIGLI, FORCIERI, DIANA Lorenzo, BORTOLOTTI,
MONTAGNA, FIGURELLI, BERTONI, SALVATO,
MARCHETTI, LAURIA Baldassare, PELLEGRINO, FERRANTE,
RIPAMONTI, MANCONI, DOLAZZA, LO CURZIO, IULIANO,
PIERONI, RUSSO SPENA, GAMBINI, PAPPALARDO,
MIGNONE e FIRRARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1998

—————

Abrogazione dei poteri di concessione di nulla osta
relativi a spettacoli cinematografici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si abrogano le disposizioni della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali, che prevedono la possibilità di proibire l'uscita nelle sale di singoli film. L'ultima vicenda della censura sul film «Totò che visse due volte» di Ciprì e Maresco testimonia che sopravvivono nella normativa italiana organi anacronistici in grado di intervenire, di fatto, in palese violazione delle libertà sancite dall'articolo 21 della Costituzione.

Con l'entrata in vigore di questo disegno di legge le competenze della commissione prevista nella legge n. 161 del 1962 rimane limitata all'applicazione dei divieti per i minori.

Peraltro non è possibile affidare un valore importante come la libertà di espressione

ad una commissione la cui nomina e composizione è fortemente discutibile.

Il disegno di legge abrogativo si propone di non lasciare all'indignazione di un giorno il tema della censura nel nostro Paese, ma di aprire la strada a più certe garanzie.

La censura è sempre stata la caratteristica dei regimi totalitari e non è ammissibile che sopravviva in un sistema democratico tanto più nel momento in cui il Governo è retto dalle forze dell'Ulivo.

L'articolo 1 del disegno di legge limita i poteri della commissione al solo ruolo di tutela dei minori.

L'articolo 2 abroga l'articolo 6 della legge n. 161 del 1962 che dà alla commissione il potere di attivare la censura sui film ed impedire la loro distribuzione nelle sale cinematografiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», è sostituito dal seguente:

«La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere in ordine all'ammissione dei minori agli spettacoli, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze di lavoro».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», è abrogato.

